

**COMUNE DI MARTIGNACCO**

**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO  
GENERALE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2003.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2006.

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti generali di gestione delle entrate tributarie proprie comunali.
2. Il presente regolamento non si applica alle entrate patrimoniali o di natura non tributaria, comunque denominate.

#### **Art. 2 – Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento**

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
3. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 33 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
4. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43<sup>1</sup>, a norma di quanto previsto dal comma 6, dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97<sup>2</sup>.

#### **Art. 3 – Finalità**

1. Le norme del presente Regolamento sono preordinate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione, al fine di instaurare un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti.

#### **Art. 4 – Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari**

1. Le disposizioni dei regolamenti emanati dal Comune in materia tributaria devono essere redatte in modo chiaro e tale da non generare difficoltà di interpretazione da parte dei cittadini.
2. Il richiamo a norme di legge, statuto o di altri regolamenti sono accompagnati dalla riproduzione, in calce, del testo delle norme richiamate.
3. Le modifiche ai regolamenti tributari sono introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica
4. I regolamenti comunali di disciplina dei singoli tributi non possono recare disposizioni in contrasto con il presente Regolamento generale.

#### **Art. 5 – Decorrenza delle norme regolamentari**

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima dei sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.

## **CAPO II**

### **RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI**

#### **Art. 6 – Avviso bonario**

1. Prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione, il funzionario responsabile, qualora non vi ostino ragioni d'urgenza, può invitare il contribuente con apposito avviso a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso.
2. I chiarimenti possono essere forniti nel termine indicato nell'avviso, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione. Nel medesimo termine il contribuente può procedere all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

**Art. 7 – Servizio di informazioni al contribuente**

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
  - apertura degli uffici in tutti i giorni feriali;
  - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
  - messa a disposizione per la consultazione, presso l'ufficio tributi del Comune, di copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi comunali.
2. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali, che devono essere concessi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
3. Il Comune provvede ad informare il contribuente anche nell'eventualità che il controllo effettuato non abbia evidenziato irregolarità.

**Art. 8 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali**

1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, copia dei regolamenti in materia tributaria, indicazione delle tariffe e delle aliquote annualmente deliberate, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI**

**Art. 9 – Sottoscrizione delle dichiarazioni**

1. Tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni agli effetti dei tributi comunali devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

**Art. 10 – Modalità di riscossione dei tributi comunali**

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione o accertamento devono essere pagati con le seguenti modalità:
  - a) Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.) – Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) – Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera (T.A.R.S.U.) : tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale o direttamente presso la stessa Tesoreria;
  - b) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.): tramite ruolo esattoriale;
  - c) Imposta comunale sulla pubblicità: tramite conto corrente postale intestato alla Concessionaria del Servizio Pubblicità e Affissioni;
2. Restano possibili altri sistemi di riscossione (bancomat, carte di credito o altro) qualora previsti espressamente dai regolamenti comunali che disciplinano i singoli tributi.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale per i pagamenti fatti a norma delle lettere a) e c) del comma precedente, e le modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.

**Art. 11 – Termini di pagamento dei tributi comunali**

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Su richiesta motivata del contribuente, i tributi, gli interessi e le sanzioni dovute per effetto di accertamenti o di liquidazioni poste in essere dal Comune possono essere corrisposti in forma rateale. La dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del funzionario responsabile dei tributi fino ad un massimo di 30 (trenta) rate mensili. Alla dilazione si applicano gli interessi al saggio legale.  
Qualora l'importo complessivo (imposta, sanzione e interessi), per ogni anno di imposta, delle somme ammesse al pagamento in forma rateale sia superiore a €uro 3.000,00.- il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, previa sottoscrizione di apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al Comune.  
Il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di tardivo/omesso pagamento di almeno due rate e l'Amministrazione comunale procedere al recupero del debito residuo in unica soluzione escutendo la garanzia prestata.
3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
  - a) essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato è stato dichiarato decaduto dal beneficio alla dilazione;
  - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura.

## **CAPO V INTERPELLO**

### Art. 12 – Oggetto

1. Il contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza, gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

### Art. 13 – Procedimento

1. L'interpello è proposto attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata da documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il proponente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari né sulla decorrenza dei termini di impugnativa degli atti.
3. Il termine per la risposta del Comune è di 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell'istanza. La risposta scritta dell'Amministrazione è debitamente motivata in ordine alle circostanze di fatto e di diritto dedotte nella domanda, ed è notificata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

### Art. 14 – Competenza

1. Competente a gestire il procedimento di interpello è il Funzionario Responsabile del Tributo al quale l'istanza afferisce.
2. Il funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può rispondere collettivamente attraverso una risoluzione generale da portare a conoscenza dei singoli interessati e da pubblicare, con omissione di ogni riferimento a dati personali o patrimoniali, in Albo Pretorio, sui mezzi di informazione locali, nonché sull'eventuale sito internet comunale.

### Art. 15 – Effetti

1. La risposta del Comune è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente.
2. Se non è formulata risposta nel termine di cui all'art. 13, il richiedente è autorizzato a conformarsi all'interpretazione o al comportamento prospettati nell'istanza.

3. In caso di adeguamento del contribuente al parere formulato dal Comune, non possono essere emanati, a pena di nullità, atti istruttori, impositivi o sanzionatori di contenuto difforme dalla risposta.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di mancata risposta nel termine.
5. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione prospettata dal contribuente, dovrà essere osservata solamente a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata notificata.
6. Qualora l'evoluzione interpretativa o gli indirizzi giurisprudenziali impongano un mutamento di parere, il Comune ha l'onere di notificare il nuovo indirizzo ai soggetti interpellati con le stesse forme di cui all'art. 13. Le attività di accertamento potranno essere legittimamente poste in essere solo per i comportamenti successivi del contribuente.

## CAPO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### Art. 16 – Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente in base alle seguenti disposizioni, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

### Art. 17 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

- 1- L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti d'ufficio e in rettifica e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 2- L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
- 3- Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 4- L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve pertanto tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
- 5- L'ufficio, inoltre, qualora rilevi dopo l'adozione dell'accertamento l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procede ad annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

### Art. 18 – Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile dei tributi preposto alla funzione di accertamento o un suo delegato.

### Art. 19 – Avvio del procedimento su iniziativa del comune Martignacco

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, da comunicare con lettera raccomandata, nel quale sono indicati:
  - a) il giorno, il luogo e l'ora della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - b) il nominativo del Responsabile del procedimento;
  - c) gli elementi identificativi dell'atto, dei tributi e dei periodi di imposta, delle eventuali denunce o dichiarazioni suscettibili di accertamento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa.

#### Art. 20 – Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente

1. Il contribuente può richiedere, con istanza presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, il rinvio dell'incontro, per non più di una volta. In tal caso il Comune procede a fissare una nuova data in applicazione di quanto stabilito dall'art. 19 del presente regolamento, tenendo conto delle eventuali indicazioni del contribuente. E' fatta salva l'ipotesi di causa di forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi il contribuente ha comunque facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione secondo le modalità stabilite nel successivo art. 21.

#### Art. 21 – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
3. L'impugnazione dell'avviso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione che quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula, con atto scritto, l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno, luogo e ora indicati con l'invito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario Responsabile dei tributi o di un suo delegato.

#### Art. 22 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile dei Tributi (o suo delegato).
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione sui cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte o maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### Art. 23 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità indicate nel precedente art. 10.
2. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani la quale, alla data di adozione del presente regolamento, viene riscossa tramite ruolo esattoriale, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, addizionali, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con motivata istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale.  
Se l'importo globale (imposta, sanzione e interessi), per ogni anno di imposta compreso nell'adesione è inferiore ad €uro 3.000,00.- la rateizzazione è concessa in un massimo di 4 (quattro) rate trimestrali di pari importo.  
Se l'importo globale (imposta, sanzione e interessi), per ogni anno di imposta ricadente nell'adesione è compreso tra €uro 3.000,00.- ed €uro 51.645,49.- la rateizzazione è concessa in un massimo di 8 (otto) rate trimestrali di pari importo.

Se l'importo globale (imposta, sanzione e interessi), per ogni anno di imposta compreso nell'adesione è superiore a €uro 51.645,69.- la rateizzazione è concessa in un numero massimo di 12 (dodici) rate trimestrali di pari importo.

La prima rata deve essere versata entro il termine indicato dal comma 1 del presente articolo. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

Qualora le somme rateizzate superino €uro 3.000,00- il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno.

4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune copia delle attestazioni di avvenuto pagamento nonché la documentazione afferente la garanzia (se dovuta). L'ufficio rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

L'attestazione di avvenuto versamento delle rate successive alla prima dev'essere altresì consegnato al Comune entro 10 giorni dal relativo pagamento.

5. In caso di tardivo/omesso pagamento di due rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla dilazione ed il Comune procedere al recupero del credito residuo in unica soluzione escutando la garanzia.

#### Art. 24 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima (ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 218/97).<sup>3</sup>
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.

#### Art. 25 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, il contribuente viene reso edotto apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia sono escluse dall'anzidetta riduzione.

#### Art. 26 – Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48<sup>4</sup> del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Il Funzionario Responsabile dei Tributi ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie

### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

#### Art. 27 – Interessi per ritardato pagamento dei tributi

1. Per il ritardato pagamento dei tributi comunali si applicano gli interessi nella misura del 5 per cento annuale e del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della Legge 23.12.1996, n. 662.<sup>5</sup>

2. Per i tributi per i quali il saggio di interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della Legge 08.05.1998, n. 146.<sup>6</sup>

#### Art. 28 – Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi, anche con riferimento alle violazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1998, purché a tale data non sia stata ancora irrogata la sanzione.
2. La disposizione del comma precedente non riguarda i casi di dilazione del pagamento, sulle cui somme dilazionate si rendono dovuti gli interessi specificatamente previsti: restano pertanto dovuti, a titolo esemplificativo, gli interessi al saggio legale sull'importo delle rate successive alla prima in materia di accertamento con adesione (art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 218/97).<sup>7</sup>
3. L'omesso e il tardivo pagamento della sanzione non producono interessi.

#### Art. 29 – Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 27 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

### **CAPO VIII AUTOTUTELA**

#### Art. 30 – Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto dell'imposta;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

#### Art. 31 – Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non sono di impedimento all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
  - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
  - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc...;
  - c) la pendenza del giudizio;
  - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato;

#### Art. 32 – Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario Responsabile dei Tributi, il quale provvede a norma del regolamento.
2. Dell'annullamento e della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario Responsabile dei Tributi, all'interessato e all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

### **CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 33 – Crediti di modesta entità

1. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e per la riscossione, i versamenti non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati quando l'importo da incassare o da restituire è inferiore ad €uro 12,00 per tutti i tributi comunali.
2. Il predetto limite si riferisce:
  - esclusivamente all'imposta in caso di liquidazione (con debito di imposta), accertamento o rimborso;
  - alle sanzioni ed interessi in caso di liquidazione senza debito di imposta (es. ritardato pagamento).
3. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsati per l'intero ammontare se i relativi importi superano il suindicato limite.

#### Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

---

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

<sup>1</sup> D.P.R. 28.01.1988, n. 43 – Art. 68

1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo, da compilarli, a cura dell'ente interessato.
2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 è effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 2.

<sup>2</sup> D. LGS. 15.12.1997 n. 446 – Art. 52, comma 6

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

<sup>3</sup> D. LGS. 19 giugno 1997, n. 218 – Art. 2, comma 4

“La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:

- a) se sopravviene la conoscenza di nuovo elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a €uro 77.468,53;
- b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

- c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
- d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.”

<sup>4</sup> D. LGS. 31.12.1992, n. 546 – Art. 48

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'art. 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano €uro 51.645,69.-, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia preventivamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi editali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

<sup>5</sup> LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 – Art. 3, comma 141

“Gli interessi per la riscossione e per il rimborso delle imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, e successive modificazioni, le misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla Legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.

<sup>6</sup> LEGGE 8 maggio 1998, n. 146 – Art. 39

“La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.

(G.U. n. 110 del 14 maggio 1998, s.o. n. 93)

<sup>7</sup> D. LGS. 19 giugno 1997, n. 218 – Art. 8, comma 2

“Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano €uro 51.645,69.-. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.”